

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

### COMUNICATO UFFICIALE N. 175/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – nella riunione tenutasi in Roma il 28 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I ° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Avv. Piero SANDULLI, Avv. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

#### **1) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE:**

**• OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 18.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 261 del 20.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II ° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Avv. Piero SANDULLI, Avv. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Serapio DEROMA - Rappresentante A.I.A.:– Dott. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

#### **2) RICORSO DEL SIG. BARILLA' CARLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. SANREMESE CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F., GIUSTA PREVISIONE DELL'ART. 39, COMMA 3,**

**REGOLAMENTO L.N.D. - N.1310/1461PF07-08/GT/EN DEL 25.9.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Barilla Carlo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. BARILLA' CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Sezione Unite – Com. Uff. n. 109/CGF del 12.2.2009)

La C.G.F. dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

- 4) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DAL SIG. FABIANI MARIANO, GIÀ DIRIGENTE F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 21/CGF dell'11.9.2009 – Com. Uff. n. 53/CGF del 27.10.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Fabiani Mariano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
(Giancarlo Coraggio)

**Publicato in Roma il 28 aprile 2009**

IL SEGRETARIO  
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Giancarlo Abete)